

Abstract. Il Tribunale di Perugia, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto che la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ex dell'art. 2952, comma 2, c.c., decorra dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendo inoltre che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce un'effettiva tutela dei diritti dell'assicurato. Il Tribunale ha altresì precisato che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato deve essere individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la relativa richiesta sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

TRIBUNALE DI PERUGIA

1^a Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. XXXX, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. XXXX/XXXX R.G. tra:

XXXX, elettivamente domiciliato in XXXX, via XXXX n. X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende per delega in atti; attore

E

XXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in XXXX, via XXXX n. X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che la rappresenta e difende per delega in atti; convenuto

Oggetto: contratto di assicurazione.

Conclusioni per l'attore: come da atto di citazione.

Conclusioni per il convenuto: come da comparsa di risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il XX/XX/XXXX, XXXX citava in giudizio la XXXX S.p.A. affinché fosse accertato l'obbligo contrattuale della Compagnia di indennizzare il furto dell'auto XXXX subito dall'attore il XX/XX/XXXX nella forma "valore a nuovo" e non "valore commerciale", come operato dalla Compagnia di assicurazione, e affinché la XXXX S.p.A. fosse condannata al

pagamento della somma di €5.681,03 (£ 11.000.000) a titolo di indennizzo residuo – rispetto a quello già percepito – oltre agli interessi ed alla svalutazione monetaria, se ed in quanto dovuta, dal dì del dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio la XXXX S.p.A. eccependo in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore (eccezione sostanzialmente abbandonata in sede di conclusioni a seguito dell'acquisizione in giudizio della documentazione proveniente dal p.r.a. che attestava che l'auto de quo era di proprietà dell'attore). Sempre in via preliminare la convenuta chiedeva di dichiarare il diritto azionato dall'attore estinto per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, comma secondo, c.c., con conseguente rigetto della domanda; nel merito, contestava l'operatività della clausola contrattuale di cui l'attore chiedeva l'applicazione per non avere quest'ultimo provato l'avvenuto acquisto della nuova auto entro il termine contrattuale di 90 giorni.

Il processo si sviluppava in più udienze, nel corso delle quali si procedeva anche allo svolgimento delle prove costituenti. Quindi, a seguito dell'assegnazione della causa a questo giudice, con provvedimento del XX/XX/XXXX, per effetto del trasferimento ad altro ufficio del precedente giudice, all'udienza del XX/XX/XXXX le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritto ed il giudice, ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., riservava la decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta è fondata. Ed invero, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3^a, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Milano Assic. Spa contro Serafini ed altri; cfr. Cass., n. 6499/85; Cass., n. 1644/1986; Cass., n. 622/86; Cass., 4909/90; Cass., n. 6842/93; Cass., n. 194/2003; Cass., n. 14487/2004), la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendosi che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato. La Suprema Corte ha anche precisato (Cass., n. 8600/2001; Cass., n. 6426/2001) che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la relativa richiesta sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

Orbene, nel caso in esame risulta che la comunicazione della XXXX S.p.A. all'attore della liquidazione dell'importo – inferiore a quello richiesto dall'attore – è del XX.XX.XXXX (all. 9 fascicolo dell'attore); la richiesta di pagamento della differenza, con applicazione anche della polizza “valore nuovo” è del XX.XX.XXXX: tale richiesta è idonea ad interrompere la prescrizione annuale ma ha determinato anche, ex art. 2945 c.c., l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione che non è stato interrotto tempestivamente dall'attore poiché l'ulteriore richiesta di pagamento è avvenuta solo il XX/XX/XXXX (cfr. missiva dell'avv. XXXX allegata alla memoria ex art. 184 c.p.c.) e non entro il XX/XX/XXXX.

Dunque, essendo estinto il diritto dell'attore per prescrizione, la domanda non può essere accolta; alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXXX nei confronti della XXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con citazione notificata il XX/XX/XXXX, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- Rigetta le domande dell'attore;
- Condanna l'attore XXXX, al pagamento alla XXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in euro 2.850,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 1.100,00 per diritti ed euro 1.700,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 3 settembre 2009

Il Giudice
Dott. XXXX